

REGOLAMENTO (CE) N. 577/1999 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 1999****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1574/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1574/98 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Per la trentunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1574/98, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 51,191 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.⁽³⁾ GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 7.